

## Statuti di Dark-Sky Switzerland

### Art. 1 Nome e Sede

- 1 Dark-Sky Switzerland (DSS) è un'associazione con personalità giuridica costituita ai sensi dell'art. 60 e sgg. del CCS, fondata a tempo indeterminato.
- 2 L'associazione DSS ha la sua sede nel comune di residenza del presidente in carica, rispettivamente del primo co-presidente.

### Art. 2 Scopo

- 1 Scopo dell'associazione è la preservazione dell'oscurità naturale del cielo notturno e la protezione del paesaggio notturno tramite la limitazione dell'inquinamento luminoso. Per inquinamento luminoso si intende il chiarore che si viene a creare illuminando artificialmente l'ambiente notturno. La prima priorità è l'informazione dell'opinione pubblica.
- 2 L'associazione DSS incoraggia un uso ragionevole ed ecologico dell'illuminazione notturna (consumo di corrente, condizioni locali) e formula raccomandazioni.
- 3 L'associazione è politicamente e confessionalmente neutra e non ha scopo di lucro.

### Art. 3 Soci

- 1 I soci di DSS riconoscono gli obiettivi dell'associazione e si impegnano a sostenerli.
- 2 I soci si dividono in:
  - a. Soci ordinari: persone fisiche.
  - b. Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che sostengono le attività dell'associazione con un contributo annuale.
  - c. Giovani (fino a 18 anni)
  - d. Comuni e città
  - e. Soci onorari: il Comitato può nominare membro onorario chi si è distinto per il suo impegno a favore della protezione del cielo notturno. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
  - f. Socio collettivo: forma di partecipazione aperta solo a società.
  - g. Socio esperto: esperti in pianificazione dell'illuminazione (persone fisiche) che riducono l'inquinamento luminoso in applicazione delle norme vigenti.
- 3 Hanno diritto di voto all'Assemblea generale dei soci: i soci ordinari, i soci giovani, i soci esperti, i soci onorari e i soci collettivi (1 voto per ogni socio collettivo, risp. Comune/città).
- 4 L'adesione può avvenire in ogni momento con dichiarazione scritta, le dimissioni per la fine di un anno.
- 5 Il Comitato decide sulle adesioni.
- 6 Il Comitato può escludere un socio senza notificare i motivi.
- 7 L'opinione espressa pubblicamente da un socio può non corrispondere all'opinione del Comitato. I soci non hanno il diritto di esprimersi a nome dell'associazione Dark-Sky Switzerland senza previa consultazione del Comitato.

### Art. 4 Tasse sociali

- 1 Vengono fissate e seguenti tasse sociali:

• Socio	CHF .....	50.00
• Socio giovane	CHF .....	25.00
• Socio esperto in pianificazione dell'illuminazione	CHF .....	100.00
• Socio sostenitore	da CHF .....	100.00
• Socio collettivo		
Fino a 20 membri	CHF .....	100.00
Tra 20 e 100 membri	CHF .....	200.00
Oltre 100 membri	CHF .....	300.00
• Comuni /città	Prezzo in CHF ....su richiesta	al minimo CHF 300.00

#### **Art. 5 Organi**

Gli organi dell'associazione DSS sono

- L'Assemblea dei soci,
- il Comitato,
- Direzione,
- il Segretariato,
- l'Ufficio revisione.

#### **Art. 6 L'Assemblea dei soci**

- 1 L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno (salvo decisione diversa dell'Assemblea dei soci) dal Comitato tramite convocazione scritta (analogica o digitale), con un preavviso di almeno quattro settimane, allegando l'ordine del giorno. Le eventuali ulteriori aggiunte all'ordine del giorno devono pervenire al Comitato in forma scritta al più tardi 7 giorni prima dell'Assemblea.
- 2 Si delibera unicamente sui punti previsti dall'ordine del giorno.
- 3 All'Assemblea dei soci spettano le seguenti competenze:
  - Approvazione del rapporto annuale e del bilancio annuale dopo aver preso atto del rapporto dell'Ufficio di revisione
  - Approvazione del Preventivo per il nuovo anno
  - Nomina del Comitato e dell'Ufficio di revisione  
Il Comitato e dell'Ufficio di revisione vengono eletti sempre per due anni
  - Modifiche degli statuti; queste necessitano la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto

#### **Art. 7 Il Comitato**

- 1 Il Comitato è composto da un minimo di 3 membri. Si autocostruisce.
- 2 Nel Comitato possono essere nominati solo i soci.
- 3 Il Comitato nomina la Direzione e ne fissa le competenze.
- 4 La Direzione persegue gli affari dell'associazione e decide su tutte le incombenze che non sono di competenza di altri organi.
- 5 I membri del Comitato sono attivi a titolo onorifico e di principio hanno diritto solo al rimborso delle spese e delle uscite effettive. Le spese subite da singoli membri del Comitato nello svolgimento di attività che comportano spese particolari possono essere indennizzate separatamente.

#### **Art. 8 L'Ufficio di Revisione**

- 1 L'Ufficio di revisione si compone di due revisori contabili.
- 2 Controlla il bilancio, presenta un rapporto e formula una proposta all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 9 Scioglimento**

- 1 L'Assemblea dei soci può decidere lo scioglimento dell'Associazione con l'approvazione dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.
- 2 La sostanza rimasta dopo lo scioglimento dell'Associazione DSS è da devolvere a un'istituzione libera da imposizione fiscale avente uguale o simile scopo. Una spartizione tra i soci è esclusa. (Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 30 maggio 2000 a Zurigo, completato all'Assemblea dei soci del 1 settembre 2001 a Zurigo, del 6 settembre 2002 a Lucerna, del 6 marzo 2015, del 23 marzo 2016 e del 9 marzo 2017 a Olten.)

#### **Art. 10 Responsabilità**

DSS è responsabile esclusivamente nella misura del patrimonio sociale costituito dai contributi dei soci, degli sponsor e dei legati.

Langnau am Albis, 9 marzo 2017